

# COMUNE DI PIETRAFITTA

Provincia di Cosenza

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 29

Data 30/11/2021

**OGGETTO:**

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Revisione al 31/12/2020.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di novembre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	MUTO Antonio	X		7	DI PONTI Antonio		
2	DE LUCA Mirko	X		8	STEFANIZZI Anna		
3	LOPES Simone	X		9	TIGNANELLI Salvatore		
4	FRANGELLA Alberico	X		10	ALLEVATO Tullio		
5	LANZILLOTTA Nicola		X	11	TIGNANELLI Adele		X
6	BIAFORE Raffaele Francesco	X					
Assegnati n. 11		In carica n. 11		Presenti n. 9		Assenti n.2	

Assume la Presidenza, Sindaco Antonio Muto, che constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore 19,00 dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione, il Segretario comunale, dott.ssa Caterina Belcastro.

Durante la discussione del terzo punto all'ordine del giorno, entra in sala la Consigliere Tignanelli Adele per partecipare ai lavori del Consiglio.

La seduta è pubblica.

\*\*\*\*\*

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole da parte:

- del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- del Revisore dei Conti, ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Udita la relazione del Dr. Mauro Granieri.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma I del medesimo articolo:
  - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma I, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.- ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si



considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dalla quale emerge che il Comune di Pietrafitta alla data del 31.12.2020 non detiene alcuna partecipazione in società;

VISTO il parere del Revisore reso con Verbale n. 17 del 15/11/2021;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

---

Con voti favorevoli n. 10, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nei termini di legge

#### **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione NEGATIVA delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, come da allegato A;
2. di dare atto che il Comune di Pietrafitta alla data del 31.12.2020 non possiede partecipazioni, in alcun tipo di società;
3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i. con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Inoltre, con separata votazione con voti favorevoli n. 10, espressi nei modi e nei termini di legge

#### **DELIBERA**

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

# COMUNE DI PIETRAFITTA

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL REVISORE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 17/2021

del 15/11/2021

<b>Oggetto:</b>	Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la revisione periodica delle partecipazioni detenute. Adempimento 2021 - Partecipazioni detenute al 31/12/2020.
-----------------	--

Il sottoscritto dott. Luigi Antonio Tallerico, dottore commercialista con studio professionale in Castelsilano (KR), alla via Colla, n. 55, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Pietrafitta, nominato con deliberazione consiliare n. 3 dell'11/02/2021,

oggi, nell'espletamento delle proprie funzioni:

Esaminata la proposta di delibera del Consiglio comunale avente ad oggetto la Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020;

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11);

Preso atto che il Comune di Pietrafitta al 31/12/2020 non detiene partecipazioni in organismi e/o società di alcun genere, né dirette, né indirette;

Valutato il contenuto della proposta di delibera consiliare sottoposta all'esame del sottoscritto e riscontrato che nella medesima si dà atto di una ricognizione "negativa", nel senso che il Comune non detiene alcuna partecipazione e pertanto non si rende necessario alcun intervento sulle medesime;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica della proposta in esame;

Vista la documentazione agli atti dell'Ufficio Finanziario;



Visto il D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

per quanto di propria competenza,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20, D.Lgs. 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Pietrafitta alla data del 31 dicembre 2020.

Il Revisore, infine, invita l'Ente a inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Il Revisore  
  
  


# COMUNE DI PIETRAFITTA

PROVINCIA DI Cosenza

Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche  
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione Tecnica riferita al 31/12/2020

## **1. INTRODUZIONE**

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Pietrafitta, con atto del Consiglio comunale n. 9 del 29/04/2015, approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Pertanto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 03/10/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, dando atto della mancanza di ogni e qualunque partecipazione in società di qualsiasi tipo.

## **2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

L'art. 20 del T.U.S.P. *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

Il provvedimento di cui sopra, deve essere approvato con delibera consiliare.

Dato atto, inoltre, che il Comune di Pietrafitta:

- a. Al 31/12/2018 non deteneva alcuna partecipazione, per cui non si è resa necessaria alcuna azione;
- b. Al 31/12/2019 non deteneva alcuna partecipazione, per cui non si è resa necessaria alcuna azione.

### **3. PROVVEDIMENTI**

Dato atto che, causa la mancanza di partecipazioni societarie alla data del 31/12/2020, il Comune non è obbligato ad alcuna azione oltre che la formale presa d'atto di detta circostanza, mediante apposita deliberazione consiliare.

Pietrafitta, 15/11/2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(dr. Mauro Granieri)



Pareri sulla proposta di deliberazione, art. 49, D.Lgs. 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole

Data 30/11/2021

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE  
F.to Mauro GRANIERI

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole

Data 30/11/2021

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE  
F.to Mauro GRANIERI

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.


IL SINDACO  
F.to Antonio MUTO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Caterina BELCASTRO

La pubblicazione è iniziata il 03 DIC, 2021 per quindici giorni consecutivi.

Annotata sul registro delle affissioni, al n. 612

IL MESSO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

È divenuta esecutiva, perché:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile;  
 sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo.

Data 30 NOV, 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Caterina BELCASTRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 03 DIC, 2021 senza che sia pervenuta richiesta di controllo.

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Caterina BELCASTRO

È copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Caterina BELCASTRO

